

Circolare 9/2012/C

Viterbo, 18 settembre 2012

**RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI
(D.P.R. 137/2012)**

**COMPENSI PROFESSIONALI
(D.M.G. 140/212)**

**FILTRO IN APPELLO
(art. 54 L. 134/2012)**

**GEOGRAFIA GIUDIZIARIA
(D. Lgs 155/2012 e 156/2012)**

*** **



Care Colleghe, Cari Colleghi

durante il periodo estivo il governo ha emanato diverse disposizioni legislative, alcune delle quali direttamente riguardanti la nostra professione.

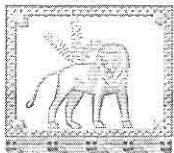
Riforma Ordinamenti Professionali

Il 14 agosto scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal giorno successivo, il DPR 7/8/2012 n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) in esecuzione dell'art. 3 comma 5° del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011.

La norma prevede (art. 12 comma 2°) l'abrogazione di tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con il decreto.

Tra le novità introdotte si segnalano:

- a) gli Albi territoriali (art. 1 co. 1°) dovranno riportare anche l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati, da intendersi – ovviamente – quelli definitivi. Da una prima interpretazione la disposizione sembra doversi applicare solo ai provvedimenti disciplinari, di ogni tipo, divenuti definitivi successivamente alla entrata in vigore della norma e non anche ai precedenti;
- b) è ammessa la pubblicità informativa con ogni mezzo (art. 4), che dovrà essere funzionale, veritiera, corretta, rispettosa del segreto professionale e non potrà essere equivoca, ingannevole o denigratoria (sul tema della pubblicità, si segnala, per la sua attualità, la recente decisione n. 14368 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione)
- c) è previsto (art. 5), con decorrenza dal 15 agosto 2013, l'**obbligo di assicurazione** del professionista, che sarà tenuto a rendere noti al cliente, all'assunzione



dell'incarico, gli estremi della polizza ed il massimale. La violazione di detta disposizione costituisce illecito disciplinare.

- d) in materia di tirocinio (art. 6), ferma restando la durata massima di 18 mesi, sono state inserite una serie di previsioni alcune delle quali è opportuno segnalare in quanto riguardanti la figura del c.d. "dominus", oggi denominato il "professionista affidatario". Questo dovrà oggi avere almeno 5 anni di iscrizione all'albo e non potrà assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente. Si segnala, inoltre, che **il certificato di compiuta pratica perderà efficacia decorsi cinque anni** dal suo rilascio senza che sia conseguito il superamento dell'esame di Stato, con immediata cancellazione del praticante dal relativo Registro. Le disposizioni si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla entrata in vigore della norma. Si ricorda, inoltre, che il D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, all'art. 9 comma 4°, ultimo periodo, stabilisce che: *"Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio"*
- e) E' stata sancita la **divisione tra consigli dell'ordine con funzioni amministrative e consigli disciplinari**, con compiti di istruzione e decisione negli affari disciplinari. Questi saranno composti da un numero di consiglieri pari a quelli attuali e saranno designati dal Presidente del Tribunale che li sceglierà in una rosa di nominativi segnalati dal Consiglio, in numero doppio rispetto a quelli da scegliere. Da una prima interpretazione della norma sembra potersi affermare che il nuovo procedimento sarà operativo solo con l'insediamento dei nuovi organi. I nuovi consigli disciplinari saranno poi articolati in collegi di tre membri ciascuno.
- f) L'avvocato avrà l'obbligo di avere un **domicilio** professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'Ordine presso il quale è iscritto, con la conseguenza che non sarà più sufficiente la sola residenza che, anzi, perde ogni rilevanza ai fini della iscrizione all'albo. Il Cnf ritiene che non possa trattarsi di un mero recapito professionale bensì dello studio principale e che detto requisito abbia sostituito interamente il precedente della residenza nel circondario del Tribunale.

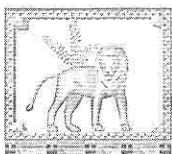
*** *****

Parametri per i compensi professionali

In data 24 agosto è invece entrato in vigore il Regolamento recante i nuovi **compensi professionali**.

L'art. 41 (Disposizione temporale) recita che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore". Una prima interpretazione letterale della norma, certamente iniqua, sembrerebbe quindi estendere l'applicazione dei nuovi parametri anche ai rapporti sorti precedentemente alla entrata in vigore della legge e persino a quelli già esauriti a tale data.





Le nuove tabelle operano, nei confronti del cliente, in mancanza di accordo tra le parti, e non comprendono né le spese – anche quelle concordate in modo forfettario – e gli *oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo*.

La principale novità riguarda la previsione di compensi per singole fasi, distinte in fase di *studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva*, con la previsione di un valore medio di liquidazione per ogni fase, con possibilità di aumenti o diminuzioni percentuali.

La norma specifica, tuttavia, che le soglie numeriche indicate non risultano essere vincolanti per la liquidazione stessa.

Si segnala, in particolare, la previsione per cui l'assenza di prova del preventivo di massima (di cui all'art. 9 comma 4° legge 27/2012) costituisce elemento di valutazione negativa da parte del giudice per la liquidazione del compenso (art. 1 comma 6°). Ugualmente, in caso di liquidazione giudiziale, l'adozione di *condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli* (art. 4 comma 6°).

Il compenso, inoltre, sarà unico anche in caso di c.d. difesa "collegiale", con la sola possibilità di aumento fino al doppio (art. 1 comma 4°). Allo stesso modo, nel caso in cui un avvocato assista più parti con la stessa posizione processuale il compenso unico potrà essere aumentato sino al doppio (art. 4 comma 4°).

E' stata invece prevista (art. 4 comma 5°) la possibilità di aumentare il compenso fino al 25 % in caso di conciliazione, all'evidente fine di favorire le forme alternative alla decisione di risoluzione delle controversie.

La norma non sembra aver abrogato il potere degli Ordini di procedere alla liquidazione delle parcelle su istanza degli iscritti. Tuttavia sul punto vi è contrasto, in quanto taluni interpreti sostengono che la norma avrebbe tacitamente abrogato le disposizioni che attribuiscono agli ordini il potere di liquidazione, con la conseguenza di privare i soli liberi professionisti dalla possibilità di recupero dei propri crediti attraverso il ricorso alla procedura monitoria. Il principale problema che si pone, in tema di liquidazione da parte degli ordini, riguarda i criteri economici da applicare alle liquidazioni. Per tale motivo questo Consiglio ha momentaneamente sospeso l'attività di opinamento in attesa di ricevere i necessari chiarimenti al riguardo.

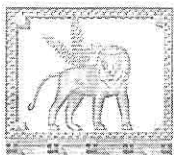
*** **

Filtro in appello

In data 11 agosto 2012 è poi stato pubblicato in G.U. il c.d. "Decreto Sviluppo", il cui art. 54 reca "misure per la giustizia civile", riguardanti in particolare i giudizi di impugnazione.

Le nuove norme sull'appello si applicano ai giudizi di appello introdotti, con deposito del ricorso o richiesta di notifica dell'atto di citazione, a decorrere dall' 11 settembre 2012. Quelle sul ricorso per cassazione (modifica all'art. 360, primo comma, numero 5) si applicano, invece, alle sentenze pubblicate a decorrere dall' 11 settembre 2012.





Per quanto riguarda l'appello si segnala, in particolare:

- 1) Modifica all'art. 342 c.p.c.:
«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»;
- 2) Modifica all'art. 345, terzo comma, c.p.c.: viene abrogata la possibilità di ammettere nuove prove in appello quando il collegio le ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
- 3) Nuovo art. 348 bis c.p.c. (Inammissibilità dell'appello, c.d. "filtro in appello"):
Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente (alla udienza di prima comparizione n.d.r.) quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702 quater

Ulteriori norme disciplinano le modalità della pronuncia sull'inammissibilità, il giudizio di rinvio e l'appello in materia di lavoro.

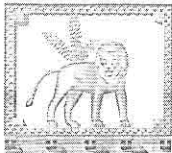
*** **

Geografia Giudiziaria

In data 12 settembre 2012 sono infine stati pubblicati i decreti legislativi 155 e 156 del 2012, il primo riguardante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (in vigore dal 13/9/2012 ed efficace decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore), il secondo riguardante gli uffici del giudice di pace (ugualmente in vigore dal 13/9/2012 ma con l'efficacia di cui all'art. 5, rimessa alla emanazione di apposito D.M.).

Le nuove disposizioni, per quello che riguarda il circondario del Tribunale di Viterbo, prevedono la soppressione di tutti gli Uffici del Giudice di Pace che non abbiano sede nel capoluogo e delle sezioni distaccate di Montefiascone e Civita Castellana del Tribunale di Viterbo, con attribuzione delle competenze territoriali, rispettivamente, all'Ufficio del Giudice di Pace di Viterbo ed alla sede centrale del Tribunale di Viterbo.





Si segnala, in particolare, l'**art. 9** del D.lgs 155/2012 (Tribunali) il quale dispone:

Disposizioni transitorie

1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.

2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

Salvo modifiche, pertanto, fino al 13 settembre 2013 le udienze delle sezioni distaccate del Tribunale si terranno presso le medesime sedi, mentre quelle da fissare per un'udienza successiva dovranno tenersi presso la sede centrale.

Gli atti giudiziari con data da fissarsi successivamente al 13 settembre 2013, pertanto, dovranno tener conto della nuova previsione normativa.

*** **

Si ricorda che la presente circolare intende avere soltanto valore informativo delle novità di recente introdotte, mentre le valutazioni ed i suggerimenti forniti non possono impegnare in alcun modo il Consiglio nelle successive interpretazioni che sarà chiamato a dare nell'assumere – in futuro - gli atti del proprio ufficio.

Da ultimo si segnala che il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato di impugnare, dinanzi al Tar, i decreti "professioni" e "parametri". Potrete trovare maggiori informazioni al riguardo sul sito istituzionale del CNF, ove sono disponibili anche i primi dossier a cura dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense.

I testi dei provvedimenti sono scaricabili da tutti i principali siti di informazione giuridica. Copia cartacea può essere richiesta all'ufficio copie dell'Ordine.

Con i migliori saluti da parte dell'intero Consiglio

Il Presidente
Avv. Luigi Sini

